



**REGOLAMENTO UNICO DELLE COMMISSIONI ISTITUITE DAL CONSIGLIO  
DELL'ORDINE TERRITORIALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA**

**APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE DEL 14 DICEMBRE 2018**

**CAPO I - PARTE GENERALE**

**Art. 1**

*Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento di tutte le Commissioni esistenti e/o istituite dal Consiglio dell'Ordine territoriale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna quali le Commissioni Istituzionali, le Commissioni Consultive o di Studio, il Comitato per le Pari Opportunità e il Comitato Tecnico di Consultazione, nel prosieguo definiti genericamente, ove non diversamente specificato, Commissioni.
2. Tutti i detti organi e i loro membri hanno l'obbligo di attenersi ad esso ed agire nel rispetto di quanto in esso indicato.
3. Le Commissioni operano sotto il coordinamento e la supervisione del Consiglio dell'Ordine anche per il tramite dei rispettivi Consiglieri Delegati.
4. Le Commissioni non hanno alcuna autonoma rilevanza esterna.
5. Le Commissioni e tutti i componenti sono tenuti al rispetto delle medesime norme che regolano l'attività dell'Ordine compresa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la normativa sulla privacy di cui al regolamento (UE) 2016/679 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
6. Qualora insorgano dubbi sulla competenza di una o più commissioni, spetta al Consiglio dell'Ordine e in caso di urgenza al suo Presidente, salvo ratifica consiliare, decidere in merito.
7. Il funzionamento delle Commissioni è regolato dalle seguenti disposizioni.

**Art. 2**

*Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento:
  - a) per Ordine si intende l'Ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bologna;
  - b) per Consiglio si intende il Consiglio dell'Ordine;
  - c) per Albo si intende l'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili tenuto dal Consiglio;
  - d) per Delegato si intende il Consigliere delegato dal Consiglio dell'Ordine ad una o più Commissioni;
  - e) per Iscritto si intende l'Iscritto all'Albo;
  - f) per Commissione si intende una Commissione e/o un Comitato e/o un Gruppo esistente e/o istituito/a dal Consiglio ai sensi del presente regolamento;
  - g) per Gruppo si intende un gruppo di Iscritti, costituito ai sensi del presente regolamento nell'ambito di una commissione, per la realizzazione di uno studio/ricerca su un determinato argomento tecnico/scientifico di interesse per la professione;



- h) per Segreteria si intende la Segreteria dell'Ordine;
- i) in tutti i casi in cui, nel presente regolamento, il genere è indicato al maschile (tanto quando sia espresso al plurale quanto nel caso in cui sia espresso al singolare) relativamente a: Iscritto, Delegato, Componente, Presidente, Segretario, relatore, esperto non iscritto all'Albo, intervenuto, si intende indicato anche al femminile.

### Art. 3

#### *Finalità delle Commissioni, dei Comitati e dei Gruppi*

1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, il Consiglio può istituire e sciogliere Commissioni, Comitati e Gruppi ai quali è principalmente affidato il compito di supportare il Consiglio stesso con le attività specificamente infra indicate nei **Capo II – Regolamenti Particolari** che segue, **suddiviso per ogni tipologia di organo**:
  - **Capo II.A – Commissioni Consultive o di Studio, Artt. 15-19;**
  - **Capo II.B – Commissioni Istituzionali, Art. 20;**
  - **Capo II.C - Comitato per le Pari Opportunità, Artt. 21-26;**
  - **Capo II.D - Comitato Tecnico di Consultazione Art. 27-31.**
2. I detti Regolamenti Particolari meglio specificano le attività e le particolarità di gestione delle diverse tipologie di organi e costituiscono le uniche eccezioni all'applicazione delle regole generali contenute nel presente Capo cui tutti gli organi indicati hanno l'obbligo di attenersi.

### Art. 4

#### *Consigliere Delegato*

1. Il Consiglio nomina tra i suoi membri uno o più Consiglieri Delegati per ciascuna Commissione, con la sola eccezione del Comitato Tecnico di Consultazione per il quale il delegato è il Presidente del Consiglio dell'Ordine.
2. Il Delegato ha il compito di:
  - a) operare in base alle direttive e nel quadro delle linee programmatiche e delle attività determinate dal Consiglio;
  - b) proporre al Consiglio per la nomina i Presidenti ed i Componenti delle Commissioni rientranti nelle proprie deleghe;
  - c) pianificare, in accordo con il Presidente della Commissione, l'attività della Commissione stessa sulla base delle direttive ricevute dal Consiglio, e di seguire e coordinare i rapporti con i Presidenti delle altre Commissioni;
  - d) illustrare al Consiglio l'attività programmatica ai fini della relativa approvazione;
  - e) riferire periodicamente al Consiglio sull'attività delle singole Commissioni;
  - f) presenziare, salvo giustificato motivo, alle manifestazioni e agli eventi che comprendano interventi e/o comunicazioni delle Commissioni.
3. Nel caso in cui il Delegato non possa presenziare alle manifestazioni o agli eventi di cui al precedente comma, il Consiglio delega all'uopo un altro Componente del Consiglio stesso.

### Art. 5

#### *Nomina delle Commissioni, composizione, durata*

1. Il Consiglio determina le Commissioni, nomina i Presidenti ed i Componenti delle singole



- Commissioni, salvo per quelli delle Commissioni di studio per i quali si rinvia al successivo articolo 18.
2. Le Commissioni, ad eccezione del Presidente, possono essere composte non solo da Iscritti ma anche da esperti non iscritti all'Albo che, data la loro particolare competenza ed autorevolezza, possano apportare rilevanza e qualificazione ai lavori delle Commissioni. Non possono far parte delle commissioni i professionisti iscritti all'Ordine che abbiano subito in passato sanzioni disciplinari, più gravi della censura, non estinte.
  3. La nomina a Presidente ed a Componente della Commissione deve essere comunicata in forma scritta agli interessati dalla Segreteria dell'Ordine.
  4. L'accettazione della nomina a Presidente ed a Componente della Commissione deve essere comunicata in forma scritta dagli interessati alla Segreteria dell'Ordine entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina.
  5. Le Commissioni hanno una durata pari a quella del Consiglio che le ha istituite, salvo che il Consiglio stabilisca una durata minore.
  6. La durata dei Gruppi è regolata dal successivo articolo 19 del presente regolamento.

#### **Art. 6**

##### *Compiti del Presidente, decadenza e sostituzione dei Componenti*

1. Il Presidente della Commissione è responsabile dei lavori di essa, pertanto:
  - a) formula di concerto con il Delegato un piano generale annuale dei lavori della Commissione che deve tenere conto delle priorità e delle eventuali urgenze stabilite dalle direttive del Consiglio;
  - b) redige, con l'ausilio del Delegato il Calendario annuale delle riunioni;
  - c) convoca per iscritto, le riunioni della Commissione, dandone, per conoscenza, comunicazione sia alla Segreteria sia al Delegato;
  - d) presiede le riunioni, dirige le discussioni e pone ai voti le decisioni che non siano adottate all'unanimità; In caso di parità il voto espresso dal Presidente vale doppio;
  - e) dirige la formazione del verbale di ogni riunione che deve essere redatto dal Segretario della Commissione;
  - f) accerta che il verbale delle riunioni e ogni altro documento, parere ed elaborato sia depositato presso la Segreteria dell'Ordine;
  - g) propone al Delegato l'acquisizione di pareri di esperti o la realizzazione di particolari studi o ricerche;
  - h) cura, insieme con il Segretario, la redazione della relazione annuale dei lavori della Commissione o del Gruppo anche delegando, sotto la propria responsabilità, altri componenti della Commissione o del rispettivo Gruppo;
  - i) predispose in forma scritta, per ogni attività o evento organizzati dalla rispettiva Commissione, il budget che deve essere autorizzato specificamente dal Consiglio.
2. Il componente della Commissione che non partecipi alle riunioni per tre volte consecutive nel corso dell'anno decade dall'incarico. La decadenza, una volta accertata dal Presidente della Commissione, deve essere comunicata al Delegato.
3. Alla sostituzione del Componente decaduto, o che è venuto a mancare per dimissioni o altra causa, provvede, su proposta del Presidente della Commissione, il Consiglio, ad eccezione delle Commissioni di Studio per le quali provvede direttamente il Delegato. I nuovi Componenti restano in carica sino alla scadenza della Commissione.



## **Art. 7**

### *Segretario e compiti*

1. La Commissione, all'atto del suo insediamento, decide se proporre al Consiglio la nomina di un Segretario per l'intera durata della Commissione oppure se, di volta in volta, per ogni riunione le funzioni di Segretario siano esercitate da un Componente che, su richiesta del Presidente, abbia accettato di esercitarle.
2. I compiti del Segretario sono i seguenti:
  - a) redigere, in accordo con il Presidente, il verbale di ogni riunione;
  - b) depositare il verbale delle riunioni ed ogni altro documento, parere ed elaborato presso la Segreteria dell'Ordine;
  - c) curare, unitamente al Presidente, la redazione della relazione annuale dei lavori della Commissione.

## **Art. 8**

### *Riunioni delle Commissioni*

1. La Commissione si riunisce, previa convocazione in forma scritta da parte del Presidente della stessa, presso la Sede dell'Ordine in orario di ufficio di quest'ultimo. In casi eccezionali di necessità ed urgenza in relazione ai quali non siano temporaneamente disponibili locali presso la Sede dell'Ordine, la Commissione potrà riunirsi anche in altro luogo ed a condizione che la riunione si tenga in altro luogo facilmente accessibile nella città di Bologna.
2. Per motivi straordinari, di necessità, di opportunità o di urgenza le riunioni della Commissione potranno, essere tenute, anche per teleconferenza o per videoconferenza o per audioconferenza. In tali casi è necessario che:
  - a) il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni e le deliberazioni;
  - b) il Presidente ed il Segretario verbalizzante possano percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  - c) gli intervenuti possano percepire adeguatamente gli eventi della riunione, partecipare attivamente alla discussione, alla votazione simultanea sui punti all'ordine del giorno ed alle deliberazioni;
  - d) sia indicato nell'avviso di convocazione il luogo, determinato ai sensi del comma 1 del presente articolo, collegato in video e/o in audio a cura dell'Ordine al quale gli intervenuti potranno collegarsi e che la riunione sarà considerata svolta nel luogo ove saranno fisicamente presenti sia il Presidente che il Segretario verbalizzante.
3. Ogni Commissione delibera a maggioranza assoluta dei voti dei componenti; in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.
4. La Commissione si riunisce;
  - a) in sessione istituzionale, allorquando deve discutere e deliberare su pareri consultivi nelle materie istituzionali di competenza da rendere al Consiglio;
  - b) in sessione di studio, allorquando deve discutere e deliberare su argomenti diversi dai pareri consultivi al Consiglio;
  - c) in sessione parte istituzionale e parte di studio allorquando nel corso della stessa riunione la Commissione è chiamata a discutere e deliberare sia su pareri di cui alla precedente



lettera a. sia su argomenti di cui alla precedente lettera b. del presente articolo.

5. Nell'avviso di convocazione della riunione deve essere specificato quanto indicato al precedente punto 4 del presente articolo.

### **Art. 9**

#### *Divulgazione dei lavori delle Commissioni*

1. Ogni Commissione, portati a termine i lavori, può chiedere al Consiglio che l'Ordine, ad insindacabile giudizio del Consiglio stesso e con le modalità, i limiti e i criteri da quest'ultimo ritenuti più opportuni, divulghi a scelta, cura, carico e spese dell'Ordine stesso i risultati dei lavori con la diffusione degli atti od elaborati, adottando una o più delle seguenti modalità:
  - a) convegno di presentazione dei lavori;
  - b) documento pubblicato sul sito Internet dell'Ordine;
  - c) documento diffuso a tutti gli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili d'Italia;
  - d) documento inviato al Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
  - e) pubblicazione dei lavori.

### **Art. 10**

#### *Organizzazione di convegni, manifestazioni ed eventi - Proprietà ed utilizzazione dei pareri, degli elaborati, delle trattazioni e delle opere della Commissione*

1. Il contenuto dei convegni, delle manifestazioni e degli eventi, formativi e non (data, luogo dell'evento, interventi e relatori) deve essere preventivamente e con un congruo anticipo di almeno trenta giorni sottoposto e approvato dal Delegato.
2. La partecipazione ad un convegno/manifestazione e/o evento da parte di un relatore esterno alla Commissione deve essere preventivamente sottoposta al Delegato ed approvata dal Delegato stesso.
3. Salvo che non venga convenuto diversamente, fermi restando i diritti e gli obblighi di legge, ivi compresi quelli di cui alla normativa sulla proprietà intellettuale che rimane dell'autore (compresi lo sfruttamento dei diritti economici e patrimoniali), i pareri, gli elaborati, le trattazioni, le slide e le opere comunque denominate, prodotti dalle Commissioni possono essere utilizzati dall'Ordine e dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per l'attività formativa ed altre attività previste dalla normativa e dal presente regolamento. I documenti sono resi disponibili in base alla Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.3.0 Internazionale (CC BY-NC-ND 4.0).
4. La decisione se e con quali modalità effettuare la diffusione, la pubblicazione, la divulgazione o la comunicazione a terzi o di farne ogni altra utilizzazione opportuna nell'interesse della categoria spetta solamente ed esclusivamente al Consiglio. Resta salva - senza necessità di autorizzazione consiliare - la diffusione del materiale formativo ai partecipanti ai corsi e convegni istituiti dalle commissioni.
5. I Componenti delle Commissioni si impegnano a mantenere il segreto e la più stretta riservatezza sulle notizie di cui dovessero venire a conoscenza per effetto della loro qualità di Componenti della Commissione.

### **Art. 11**

PIAZZA DE' CALDERINI, 2 - 40124 BOLOGNA Tel. 051/264612 - Fax 051/230136  
SALA CONFERENZA MARCO BIAGI - PIAZZA DE' CALDERINI, 2/2 - 40124 BOLOGNA



### *Spese di funzionamento*

1. In linea generale, l'attività svolta dalle Commissioni non deve comportare oneri a carico del bilancio dell'Ordine.
2. Le eventuali spese per il funzionamento delle Commissioni sono a carico dell'Ordine, purché preventivamente autorizzate dal Consiglio dietro presentazione da parte del Presidente della Commissione del budget così come indicato all'art. 6 comma 1, lett. i) del presente regolamento.
3. Gli incarichi di Presidente, di Segretario e di Componente della Commissione sono a titolo gratuito. Non sono previsti rimborsi spese.

### **Art. 12**

#### *Norme deontologiche*

1. Nell'espletamento del proprio incarico, gli Iscritti devono osservare le norme deontologiche emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
2. Non è consentito far menzione dell'incarico di Componente di Commissione, per finalità meramente pubblicitarie, su carta intestata o biglietti da visita, social media e siti web personali, ferma restando la possibilità di indicarlo nel curriculum personale.
3. L'incarico di componente di Commissione non può essere invocato per sollecitare l'affidamento di incarichi professionali.
4. I Componenti delle Commissioni o dei Gruppi si impegnano ad informare il Consiglio dell'Ordine in merito ad eventuali conflitti di interessi.

### **Art.13**

#### *Autorizzazione al trattamento dei dati personali*

- 1 I componenti delle Commissioni, con la sottoscrizione del presente regolamento o la presentazione del modulo per la richiesta di partecipazione ai lavori della Commissione, autorizzano il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

### **Art. 14**

#### *Rinvio*

1. Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio al Decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 ed alle altre disposizioni che regolano la professione.
2. Il regolamento approvato con delibera del Consiglio dell'Ordine in data 1 marzo 2017 e successive modifiche e integrazioni sono abrogati.

## **CAPO II - REGOLAMENTI PARTICOLARI**



Fermo quanto previsto dagli articoli del Capo I – Parte Generale che precede, il presente Capo II - Regolamenti Particolari disciplina nello specifico il funzionamento delle Commissioni, dei Gruppi e dei Comitati istituiti dal Consiglio dell'Ordine.

Le regole contenute nei Regolamenti Particolari che seguono completano la Parte Generale e, limitatamente alle loro specifiche previsioni, hanno prevalenza sulle regole generali.

## **Capo II.A - Regolamento particolare delle Commissioni Consultive o di Studio**

### **Art. 15**

#### *Ambito di applicazione*

Oltre a quanto previsto dagli articoli del Capo I che precede, il presente regolamento particolare disciplina in modo specifico il funzionamento delle Commissioni consultive, culturali e scientifiche, (di seguito, per brevità anche “**Commissioni di Studio**” o “**Commissioni**”) e dei Gruppi di Studio consultivi (di seguito per brevità anche i “**Gruppi**”) istituiti dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna (di seguito per brevità anche “**Consiglio dell'Ordine**” o “**Consiglio**”). Le Commissioni operano sotto il coordinamento e la supervisione del Consiglio dell'Ordine anche per il tramite del Consigliere Delegato.

Il funzionamento delle Commissioni è regolato dalle seguenti disposizioni.

### **Art. 16**

#### *Finalità delle Commissioni e dei Gruppi*

1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali il Consiglio può istituire e sciogliere:
  - 1.1. **Commissioni di Studio** alle quali sono affidati i seguenti compiti:
    - a) **fornire pareri** ed elementi di valutazione, studi ed indagini esclusivamente al Consiglio su materie di interesse per l'esercizio della professione e/o oggetto dell'attività professionale attinenti alle materie trattate dalle singole Commissioni, anche attraverso elaborati e scritti su argomenti sottoposti alla Commissione dal Consiglio stesso;
    - b) **trattare argomenti** tecnico/scientifico di interesse per la professione, anche attraverso convegni, scritti o altre opere comunque denominate, elaborati dalle Commissioni previa comunicazione al Consiglio per il tramite dei Presidenti;
    - c) **proporre** al Consiglio eventi formativi per area tematica, anche attraverso l'integrazione multidisciplinare, predisponendo una calendarizzazione annuale per argomenti e procedendo alla realizzazione di convegni, per ciò che concerne la formazione ordinaria.
  - 1.2. **Gruppi di Studio** ai quali è affidata la realizzazione di studi e/o ricerche su determinati argomenti tecnico/scientifici di interesse per la professione.
2. L'attività delle Commissioni è coordinata dai Consiglieri Delegati.
3. Il Consiglio può istituire, in accordo con altri Ordini professionali, Commissioni o Gruppi misti per la trattazione di argomenti di comune interesse.

### **Art. 17**



### *Compiti specifici del Presidente*

1. Oltre a quanto indicato nell'Art. 6 che precede e nel rispetto di esso, il Presidente della Commissione, all'atto della definizione di ogni attività o evento, deve verificare l'eventuale possibile sinergia con altre Commissioni, anche appartenenti ad altra Area, e informarne previamente il Delegato che provvede ad interessare il Presidente della/e altra/e Commissione/i e/o il Delegato dell'altra Area al fine di verificare la possibilità di svolgere attività congiunte. In caso di possibile sinergia, i Delegati si riuniscono con i Presidenti delle Commissioni interessate per definire le linee guida dell'attività da implementare. In tal caso, i Presidenti si attivano con spirito di reciproca collaborazione per l'organizzazione congiunta del programma definito.

### **Art. 18**

#### *Componenti*

1. I componenti delle Commissioni e dei Gruppi sono scelti tra coloro i quali hanno presentato la propria candidatura a partecipare alla commissione stessa e vengono nominati dai Delegati.

### **Art. 19**

#### *Costituzione dei Gruppi*

1. Ogni membro della Commissione può proporre un tema ai Presidenti facendo una proposta di lavoro.
2. La proposta è predisposta dai membri della Commissione che costituiscono per l'occasione un Gruppo per l'approfondimento del tema. La proposta deve contenere:
  - a) l'indicazione dei componenti del Gruppo e al suo interno l'indicazione del Presidente del Gruppo;
  - b) l'argomento di lavoro del Gruppo;
  - c) il programma di lavoro;
  - d) la presumibile durata del Gruppo.
3. Con il parere favorevole dei Presidenti di Commissione e del Delegato viene costituito il Gruppo.
4. La costituzione del Gruppo viene comunicata al Consiglio tramite il Delegato che ne ratifica la costituzione.
5. Il sito dell'Ordine rende nota l'istituzione del Gruppo, con i relativi "componenti originari" ed indica il termine entro il quale gli Iscritti possono candidarsi a partecipare al Gruppo.
6. Il Presidente del Gruppo raccoglie le candidature le sottopone al Delegato per la disamina delle stesse.
7. Il Gruppo di Studio si scioglie una volta portato a termine i lavori o per l'impossibilità di terminarli, fermo restando che la durata del medesimo è direttamente collegata alla durata della Commissione di appartenenza.

## **Capo II.B - Regolamento particolare delle Commissioni Istituzionali**

### **Art. 20**

#### *Ambito di applicazione e finalità*

PIAZZA DE' CALDERINI, 2 - 40124 BOLOGNA Tel. 051/264612 - Fax 051/230136  
SALA CONFERENZA MARCO BIAGI - PIAZZA DE' CALDERINI, 2/2 - 40124 BOLOGNA



Oltre a quanto previsto dagli articoli del Capo I che precede, il presente regolamento particolare disciplina in modo specifico l'attività delle Commissioni Istituzionali alle quali è affidato il compito di supportare il Consiglio dell'Ordine mediante le seguenti attività:

- a) espressione di meri pareri consultivi (intendendosi per pareri consultivi ai soli fini del presente regolamento anche la formulazione di elementi di valutazione e la predisposizione di studi ed indagini) esclusivamente al Consiglio in quelle specifiche materie attinenti il funzionamento istituzionale dell'Ordine per le quali è istituita la Commissione, anche attraverso elaborati e scritti, su argomenti sottoposti alla Commissione dal Consiglio stesso;
  - b) trattazione di argomenti di carattere tecnico/scientifico sulle materie specifiche per le quali è istituita la Commissione, anche attraverso convegni, eventi formativi, scritti o altre opere comunque denominate, previa comunicazione al Consiglio per il tramite del Presidente della Commissione;
  - c) proposizione al Consiglio di eventi di formazione professionale continua, anche attraverso l'integrazione multidisciplinare, predisponendo all'uopo una calendarizzazione annuale per argomenti e procedendo alla cura di eventi formativi, per ciò che concerne la formazione professionale continua.
3. L'attività delle Commissioni è coordinata dai rispettivi Consiglieri Delegati.

### **Capo II.C - Regolamento particolare del Comitato per le Pari Opportunità**

#### **Art. 21**

##### *Ambito di applicazione*

Oltre a quanto previsto dagli articoli del Capo I che precede, il presente regolamento particolare disciplina in modo specifico l'attività del Comitato per le Pari Opportunità costituito dal Consiglio dell'Ordine al fine di favorire eguali opportunità di accesso alla libera professione e alla qualificazione professionale degli iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nonché di promuovere la rimozione dei comportamenti discriminatori per genere e di ogni altro ostacolo che limiti di fatto l'uguaglianza nella libera professione.

#### **Art. 22**

##### *Finalità*

Le finalità del Comitato sono:

1. proporre, tramite il Consiglio dell'Ordine, interventi volti ad assicurare una reale parità tra tutti gli iscritti; impegnandosi al contempo a valorizzare le diversità tra uomo e donna;
2. affrontare con specificità di genere, i problemi di natura personale, professionale e organizzativa, che costituiscono un ostacolo per i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili e, in particolare, per chiunque possa, per caratteristiche personali, essere indebitamente discriminato;
3. promuovere azioni di formazione e di sostegno per i professionisti, finalizzate a creare nuove opportunità nelle carriere;
4. riequilibrare la presenza di donne e di uomini all'interno degli Ordini locali e degli Organismi di vertice.



## **Art. 23**

### *Compiti*

Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, il Comitato svolge, fra gli altri, anche i seguenti compiti:

- promuovere incontri di formazione e sensibilizzazione sulle pari opportunità al fine di diffondere la cultura della parità e dell'uguaglianza, valorizzare le differenze di genere, prevenire e contrastare comportamenti discriminatori;
- diffondere le informazioni sulle iniziative intraprese;
- analizzare e monitorare la situazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di sesso femminile e delle Praticanti operanti nella circoscrizione dell'Ordine;
- elaborare proposte atte a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità nell'accesso e nella crescita dell'attività professionale, coordinando le proprie iniziative con gli organismi analoghi operanti a livello istituzionale e/o locale;
- elaborare codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi alla parità e ad individuare manifestazioni anche indirette di discriminazione;
- individuare forme di sostegno ed iniziative volte a promuovere la crescita professionale dei commercialisti e la formazione di una cultura di rappresentanza negli organi istituzionali e associativi;
- rafforzare l'utilizzo di tecnologie abilitanti, in particolare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- raccogliere segnalazioni di comportamenti discriminatori e, ove necessario, richiedere l'intervento del Consiglio dell'Ordine per l'adozione di adeguati provvedimenti;
- coordinarsi con il Comitato Pari Opportunità Nazionale con sede a Roma presso il CNDCEC;
- coordinarsi con i Comitati per le Pari Opportunità degli altri Ordini professionali e di altri organismi sul territorio.

## **Art. 24**

### *Composizione*

Il Comitato è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti scelti tra gli iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, nominati direttamente dal Consiglio dell'Ordine.

## **Art. 25**

### *Cariche e loro funzioni*

Il Presidente è eletto dal Consiglio dell'Ordine.

Al suo interno il Comitato elegge un Vice Presidente ed un Segretario.

Il Presidente:

- rappresenta il Comitato;
- lo convoca e lo presiede;
- stabilisce l'ordine del giorno della riunione, tenendo conto delle proposte formulate;
- riferisce ai Consiglieri Delegati sulle iniziative da intraprendersi per l'attuazione delle finalità di cui innanzi.



Il Vice Presidente:

- sostituisce il Presidente in caso di impedimento dello stesso;
- su delega del Presidente svolge funzioni di rappresentanza del Comitato.

Il Segretario:

- fruendo degli Uffici e dei collaboratori dell'Ordine svolge le usuali attività di Segreteria.

#### **Art. 26**

##### *Riunioni*

Il Comitato è convocato almeno tre volte l'anno, presso la sede dell'Ordine.

E', inoltre, convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.

In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente il Comitato è presieduto dal componente più anziano d'età.

### **Capo II.D - Regolamento particolare del Comitato Tecnico di Consultazione**

#### **Art. 27**

##### *Ambito di applicazione*

Oltre a quanto previsto dagli articoli del Capo I che precede, il presente regolamento particolare disciplina in modo specifico la struttura e l'attività del Comitato Tecnico di Consultazione.

#### **Art. 28**

##### *Costituzione*

Il Comitato Tecnico di Consultazione è un organo costituito per fornire un confronto, anche con emissione di pareri consultivi non vincolanti, a richiesta del Consiglio dell'Ordine riguardo ad ambiti specifici di interesse del Presidente e/o del Consiglio dell'Ordine.

#### **Art. 29**

##### *Composizione*

Il Comitato è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove componenti scelti tra gli iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, nominati direttamente dal Consiglio dell'Ordine tenendo conto del rispetto delle quote di genere.

Ne fanno parte Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che abbiano maturato una particolare esperienza per aver partecipato attivamente, nel corso della loro carriera professionale, alla vita e/o alla gestione dell'Ordine. I componenti sono scelti preferibilmente tra coloro che non ricoprono già cariche specifiche nell'ambito dell'Ordine, quali la Presidenza di Commissioni, ecc..

#### **Art. 30**

##### *Finalità*



1. Al Comitato Tecnico di Consultazione è affidato il compito di fornire un confronto al Consiglio dell'Ordine mediante l'espressione di meri pareri consultivi non vincolanti da rilasciare esclusivamente al Consiglio nelle specifiche materie attinenti il funzionamento istituzionale dell'Ordine che esulino dalle materie di competenza di altre commissioni.
2. Tra gli argomenti trattati dal Comitato, sono previsti, in particolare, l'esame preventivo di questioni suscettibili di sfociare in procedimenti disciplinari - ciò senza in alcun modo intaccare le competenze del Consiglio di Disciplina - ed il confronto su temi di particolare importanza per la gestione dell'Ordine.
3. I componenti del Comitato possono essere interpellati sia collegialmente sia individualmente e, allo stesso modo, rilasciano i pareri richiesti. Il componente interpellato direttamente ha facoltà di coinvolgerne altri, previa comunicazione al Presidente dell'Ordine.
4. I quesiti sono sottoposti dal Presidente o dal Consiglio dell'Ordine, ma esclusivamente per il tramite del Presidente che è l'unico destinatario delle risposte e al quale compete di riferirle al consiglio.

#### **Art. 31**

##### *Cariche e riunioni*

Considerata l'esperienza e il livello professionale dei componenti, il Comitato non ha un Presidente e si riunisce, quando ritenuto necessario dai suoi componenti, nella sede di volta in volta dagli stessi decisa.

#### **Art. 32**

##### *Riservatezza*

I componenti del Comitato sono tenuti alla massima riservatezza riguardo alle informazioni riguardanti l'Ordine e i suoi iscritti. Inoltre dovranno esprimere – preventivamente rispetto alla singola situazione da esaminare – loro eventuali incompatibilità, conflitti di interesse ovvero difficoltà nell'indipendenza di giudizio, che possano influenzare la corretta disamina delle tematiche sottoposte. Ogni violazione potrà comportare il deferimento al Consiglio di Disciplina.